

Modello di organizzazione, gestione e controllo
adottato da



MNESYS

PARTE SPECIALE
Allegato n. 7

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Articolo 1.- Scopo ed ambito di applicazione

- 1.1.-** È istituito presso MNESYS S.c.a.r.l. un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito “Organismo di Vigilanza”) sul funzionamento, sull’efficacia, sull’adeguatezza – anche sotto il profilo dell’aggiornamento - e sull’osservanza del modello di organizzazione e gestione (di seguito il “Modello”) adottato dalla Società con delibera del consiglio di amministrazione del _____, e successivamente modificato ed integrato, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della L. n. 300/2000” (di seguito, il “Decreto”).
- 1.2.-** Il presente regolamento è predisposto dalla Società al fine di disciplinare l’organizzazione e il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, individuando, con particolare riferimento ai poteri, ai compiti ed alle responsabilità allo stesso attribuiti.

Articolo 2.- Nomina e composizione

- 2.1.-** L’Organismo di Vigilanza è monocratico. L’Organo Amministrativo provvede alla sua nomina.
- 2.2.-** Il componente l’ODV può essere nominato tra soggetti esterni alla Società, e/o tra dipendenti o componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo.
- 2.3.-** Al fine di garantire l’efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità d’azione, la durata dell’incarico è fissata in anni tre, eventualmente rinnovabili per una sola volta con provvedimento del legale rappresentante. In ogni caso, rimane in carica fino alla nomina del successore.

Articolo 3.- Requisiti di professionalità e di onorabilità

- 3.1.-** Il componente l’Organismo di Vigilanza viene scelto tra persone che:
- a) abbiano maturato una esperienza complessiva in materie di sua competenza
 - Di almeno un triennio attraverso:
 - attività di insegnamento universitario;
 - esercizio della professione di avvocato, di dottore commercialista o di magistrato;
 - dirigenza presso enti/amministrazioni pubblici o privati di dimensioni comparabili a quelle della Società
 - oppure
 - Di almeno un quinquennio attraverso esperienza lavorativa continuativa in materia contabile, organizzativa, di controllo interno in favore di enti/amministrazioni pubblici o privati di dimensioni comparabili a quelle della Società.
 - b) Abbiano un profilo etico di indiscutibile valore

Articolo 4.- Cause di ineleggibilità e incompatibilità

- 4.1.-** La carica di componente dell’Organismo di Vigilanza non può essere ricoperta da coloro che,
- salvi gli effetti della riabilitazione, sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria,

- sono stati condannati con sentenza irrevocabile per un qualsiasi reato, oppure siano stati radiati da albi professionali per motivi disciplinari.

4.2.- L'Organo Amministrativo può sospendere dalla carica colui che sia incorso in una sentenza di condanna non irrevocabile per un qualsiasi reato.

4.3.- Non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) siano amministratori delegati o membri del comitato esecutivo della Società o di una società controllante;
- c) siano il coniuge, il convivente, un parente entro il quarto grado o un affine entro il secondo grado di uno qualunque dei soggetti di cui ai punti b) e c) precedenti;
- d) abbiano rapporti professionali o commerciali o di affari con uno qualunque dei soggetti di cui ai punti da b) a d) precedenti.

Articolo 5.- Cessazione dall'incarico

5.1.- La cessazione dall'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza può avvenire, oltre che per morte o scadenza, per:

- dimissioni mediante comunicazione scritta fatta pervenire all'Organo Amministrativo con un preavviso di almeno tre mesi;
- revoca per giusta causa;
- decadenza per sopravvenuta carenza dei requisiti previsti per l'assunzione della carica, ovvero per il sopraggiungere di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

5.2.- La revoca compete all'Organo Amministrativo, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti e con l'astensione obbligatoria del/dei consigliere/i che fosse/ro oggetto del provvedimento di revoca.

5.3.- Per giusta causa di revoca deve intendersi, in via non esaustiva:

- prolungata inattività desumibile, ad esempio, dalla mancanza di riunioni dell'Organismo di Vigilanza per almeno 12 mesi;
- una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi
- grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- conflitto di interessi permanente;
- grave e reiterata violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente regolamento;
- assenza ingiustificata per almeno due volte consecutive alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

5.4.- L'Organo Amministrativo provvede, alla prima occasione utile, alla nomina del sostituto del componente revocato, decaduto o dimissionario.

Articolo 6.- Obblighi e competenze

- 6.1.-** L'Organismo di Vigilanza vigila sull'osservanza, sull'efficacia e sull'aggiornamento del Modello, ispirandosi a principi di autonomia, indipendenza e continuità di azione.
- 6.2.-** A tal proposito esso:
- propone all'Organo Amministrativo le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie od opportune, previo eventuale concerto con le funzioni aziendali interessate;
 - informa l'Organo Amministrativo ed il collegio sindacale sull'attività svolta con periodicità almeno semestrale, nonché ogni qual volta ne ravvisi la necessità e/o opportunità. In casi di urgenza, può investire i rispettivi presidenti e/o l'amministratore delegato competente;
 - promuove, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di formazione/informazione e comunicazione rivolti ai dipendenti della Società ed eventualmente di società controllate;
 - predispone strumenti utili a ricevere flussi informativi da parte delle diverse funzioni aziendali, secondo quanto al riguardo previsto dal Modello;
 - propone alle funzioni aziendali competenti l'irrogazione di sanzioni disciplinari previste nel Modello.
- 6.3.-** Il componente dell'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza delle informazioni di cui venga in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni di presunte violazioni del Modello.

Articolo 7.- Poteri

- 7.1.-** Per esercitare efficacemente le proprie competenze l'Organismo di Vigilanza dispone:
- del pieno accesso a tutti i documenti e le informazioni aziendali;
 - di mezzi e risorse adeguati. A tal fine il l'Organo Amministrativo della Società stanziava un fondo per le spese che l'Organismo di Vigilanza sostiene nell'esercizio delle sue funzioni.
 - può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

Articolo 8.- Collaboratori interni ed esterni

- 8.1.-** L'Organismo di Vigilanza può avvalersi di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento dei propri obblighi.
- 8.2.-** Ai collaboratori è richiesto il rispetto dei medesimi obblighi di riservatezza previsti per il componente dell'Organismo di Vigilanza, nonché la sussistenza dei relativi requisiti di onorabilità e l'assenza delle relative cause di ineleggibilità e incompatibilità..

Articolo 9.- Riunioni

- 9.1.-** L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno
- 9.2.-** Alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, amministratori, sindaci e dipendenti della Società, nonché soggetti esterni, qualora la loro presenza sia ritenuta utile allo svolgimento dei lavori.

9.3.- Delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza deve redigersi un verbale, trascritto in un apposito libro conservato a cura dell'Organismo di Vigilanza, e sottoscritto da tutti i partecipanti.

Articolo 10.- Modifiche del regolamento

10.1.- Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere adottate dal consiglio di amministrazione anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza.